



Riferimento sulla verifica delle procedure di riscossione dei crediti monofase

Premessa

In relazione dibattito consiliare promosso a seguito delle interpellanze del Movimento Civico Rete e del Partito Socialista, depositate rispettivamente il 20 marzo 2013 ed il 4 aprile 2013 a cui la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio ha risposto, in data 8 aprile 2013 e 24 aprile 2013, il Consiglio Grande e Generale approvava in data 7 maggio 2013 un ordine del giorno che impegnava il Congresso di Stato: “

- 1) a predisporre entro 30 giorni una relazione dettagliata sul grado di recuperabilità dei crediti vantati dallo Stato, corredata da stime ufficiali sulla congruità del fondo Rischi su crediti iscritti a bilancio rispetto ai crediti da riscuotere, in particolare quelli monofase, anche alla luce di quanto riportato nella relazione Commissione di Controllo della Finanza Pubblica;
- 2) ad indicare espressamente nella medesima relazione come intende trattare i crediti tributari ritenuti non recuperabili e come intenda reperire risorse per finanziare l'eventuale incremento del deficit;
- 3) sottolineare nella stessa relazione quali azioni sono state condotte fino ad ora e quali saranno condotte da oggi rispetto al recupero di questi crediti e, più in generale, che politiche si intendano compiere per il futuro per evitare che lo Stato si trovi creditore per importi rilevanti senza avere la possibilità di effettivo recupero di risorse”.

A tale ordine del giorno la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio ha presentato una relazione in data 11 luglio 2013 e a conclusione del dibattito, il Congresso con la delibera n. 15 del 30 luglio 2013 ha nominato una Commissione Amministrativa per la verifica delle procedure di riscossione dei crediti monofase.

La Commissione è composta da:

Avv. Sabrina Bernardi - Dirigente Avvocatura dello Stato;

Avv. Elena Gasperoni - Dirigente Ufficio Registro e Conservatoria;

Avv. Gina D'Anselmo - Cancelliere Tribunale Unico - Sezione Amministrativa.

Alla Commissione è stato affidato il seguente compito:

- verificare le procedure relative al sistema di riscossione delle imposte indirette (Monofase), al fine di rilevare le criticità a livello procedurale, amministrativo e normativo del sistema con particolare riferimento ai crediti definiti dall'Ufficio Tributario di dubbia e difficile riscossione;
- segnalare le inefficienze o anomalie riscontrate nel sistema normativo e nella prassi vigente tali da incidere sulla esigibilità dei crediti medesimi e individuare eventuali responsabilità specifiche;
- evidenziare le attività di revisione normativa e procedurale necessarie ad una migliore gestione delle procedure di riscossione dei crediti monofase;
- evidenziare infine le modifiche procedurali da introdurre per una efficiente gestione contabile dei crediti di dubbia e difficile riscossione.



**Segreteria di Stato
Finanze e Bilancio**

Consiglio Grande e Generale
seduta del 24-28 febbraio 2014

Riferimento sulla verifica delle procedure di riscossione dei crediti monofase

La Commissione suindicata ha concluso l'attività di verifica del sistema di riscossione dell'imposta sulle importazioni rassegnando le proprie conclusioni nel termine concesso con delibera n. 13 del 26 novembre 2013 a seguito della richiesta di proroga avanzata.

La Commissione ha adempiuto al compito affidatole effettuando un'analitica verifica del complessivo sistema di accertamento e riscossione dell'imposta sulle importazioni nonché l'analisi del sistema di rimborso della stessa e della relativa disciplina normativa e regolamentare.

Sono state svolte valutazioni in ordine ai principali fattori di criticità del sistema previsto sia dall'attuale normativa sia dalla disciplina previgente formulando proposte e suggerimenti ai fini delle decisioni di competenza del Congresso di Stato e degli Organi interessati.

Ammontare dei crediti monofase e Fondo Svalutazione Crediti

In relazione all'ammontare dei crediti monofase registrati dall'Ufficio Tributario, come già più volte specificato nelle risposte alle interpellanze in materia, questi sono in continua evoluzione per cui, oltre ai dati già forniti nelle diverse interpellanze già citate, si ritiene utile fare riferimento al dato certo e complessivo registrato alla chiusura del bilancio consuntivo dello Stato 2012, effettuato ad agosto 2013 ed approvato con Legge 18 dicembre 2013 n. 170.

I crediti complessivi per imposta monofase registrati nel Bilancio dello Stato 2012 ammontano ad € 366.603.141,26 e risultano così suddivisi:

Crediti Certi:

| | |
|---|----------------|
| Crediti per Imposta Monofase | 201.759.118,53 |
| Crediti per Imposta Speciale Prodotti Petroliferi | 5.442.120,81 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Crediti dilazionati: | 1.679.763,16 |
|----------------------|--------------|

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Totale Crediti Certi | 208.881.002,50 |
|-----------------------------|-----------------------|

Crediti Immobilizzati:

| | |
|--|---------------|
| Crediti Monofase in riscossione coattiva | 68.908.776,78 |
| Crediti incerti (per Monofase) | 23.597.936,40 |
| Crediti dubbia e difficile esazione | 65.215.425,58 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Totale Crediti Immobilizzati | 157.722.138,76 |
|-------------------------------------|-----------------------|

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| TOTALE COMPLESSIVO | 366.603.141,26 |
|---------------------------|-----------------------|

I crediti certi pari ad €208.881.002,50 vengono di norma riscossi nel corso negli esercizi finanziari successivi mentre, i crediti immobilizzati pari ad €157.722.138,76 essendo incerta la loro riscossione sono stati iscritti al Fondo Svalutazione Crediti.



**Segreteria di Stato
Finanze e Bilancio**

Consiglio Grande e Generale
seduta del 24-28 febbraio 2014

Riferimento sulla verifica delle procedure di riscossione dei crediti monofase

Il Fondo Svalutazione Crediti è stato istituito nel Bilancio finanziario nel 2001 a seguito della relazione ricognitiva formulata dalla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica per depurare il conto finanziario dell'ammontare dei crediti pregressi valutati di difficile riscossione e ad eccezione dell'anno 2004 non è mai stato depurato di tutti i crediti riferiti ad esercizi molto vecchi.

Alla chiusura del Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio 2001 su indicazione della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica è stata concordata la seguente procedura:

- ai fini della rilevazione contabile nel Bilancio dello Stato i crediti nascono come "certi" e il primo anno se non incassati in competenza vengono registrati a residuo come "crediti certi", salvo casi particolari segnalati dall'ufficio a cui compete l'incasso che già in fase di accensione del residuo relativo all'anno in cui sono stati accertati, li valuta di dubbia esigibilità. Negli esercizi successivi gli uffici competenti effettuano una nuova valutazione e per i crediti valutati incerti o di dubbia esigibilità, o accertamenti operati ma contestati dagli operatori, o ad accertamenti relativi a procedure concorsuali ancora in corso di definizione, l'Ufficio li suddivide in varie casistiche. A fronte di questi crediti essendo incerta la loro riscossione, ma non ancora inesigibili, viene accantonato al fondo svalutazione crediti l'apposita posta annuale in uscita nel bilancio finanziario, operazione che incide sul risultato d'esercizio di quell'anno.

Alla data di chiusura del bilancio consuntivo 2012 i crediti valutati dagli Uffici a cui compete l'incasso di dubbia esigibilità ammontavano a € 207.086.075 ed è così composto:

| | |
|--|----------------------|
| Fondo Svalutazione Crediti per imposta monofase | € 56.296.837 |
| Fondo Svalutazione crediti per rettifica rimborsi imposta sulle merci importate | € 101.425.302 |
| Fondo Svalutazione Crediti per I.G.R. | € 30.320.426 |
| Fondo Svalutazione Crediti per ingiunzione varie | € 9.936.320 |
| Fondo Svalutazione per crediti vari | € 9.107.190 |
| TOTALE | € 207.086.075 |

Pertanto alla chiusura dei conti i crediti relativi all'imposta monofase valutati dall'Ufficio Tributario di dubbia esigibilità ammontavano complessivamente ad €157.722.139,00 di cui €56.296.837,00 per imposta monofase ed €101.425.302,00 per rettifica rimborsi imposta sulle merci importate.

Il Fondo Svalutazione Crediti viene annualmente aumentato dall'inserimento di nuovi crediti incerti e diminuito a seguito di riscossioni o perché divenuti definitivamente inesigibili per la maggior parte a seguito della conclusione delle procedure concorsuali o perché l'Ufficio competente espletate tutte le procedure atte alla possibile riscossione del credito li valuta definitivamente inesigibili.

L'eliminazione dal bilancio dei crediti riconosciuti inesigibili viene disposta con atto amministrativo dal Congresso di Stato in base all'art.66 della Legge n. 30/1998; in ogni caso l'eliminazione lascia immutata l'obbligazione del debitore nei confronti dello Stato.



**Segreteria di Stato
Finanze e Bilancio**

Consiglio Grande e Generale
seduta del 24-28 febbraio 2014

Riferimento sulla verifica delle procedure di riscossione dei crediti monofase

Qualora si voglia depurare il Bilancio Finanziario dei crediti valutati di dubbia e difficile esazione iscritti a fondo da diversi esercizi, così come suggerito anche dagli Organismi Internazionali, e come proposto dalla scrivente Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio nella relazione sull'ordine del giorno del 7 maggio 2013 presentata al Consiglio Grande e Generale, si potrebbe valutare la seguente procedura - ai soli fini contabili - che potrebbe essere adottata, con apposita disposizione normativa:

- trascorsi i termini previsti dall'art. 65 della Legge n.30/1998 in base alla quale i residui attivi non oggetto di riscossione entro il terzo esercizio successivo alla loro iscrizione si intendono perenti agli effetti amministrativi, il Congresso di Stato, previa valutazione dell'Ufficio competente, in riferimento all'ultimo comma del suddetto articolo può disporre l'eliminazione dei residui attivi dal bilancio finanziario e l'iscrizione in una apposita voce da istituire nello Stato Patrimoniale.
- Conseguentemente il fondo svalutazione crediti verrebbe diminuito dell'importo dei residui eliminati; non ci saranno pertanto incidenze sul risultato di bilancio dell'anno in cui avviene l'operazione.
- Questa procedura non interromperebbe il processo di riscossione messo in atto dal Servizio di Esattoria e in caso di riscossione l'entrata viene imputata sul capitolo di bilancio pertinente in conto competenza dell'anno in cui si verifica e viene registrata come plusvalenza attiva, inoltre viene adeguata la voce del bilancio patrimoniale di cui sopra.
- Analoga procedura è già stata adottata, non considerando la scadenza temporale, nel caso di archiviazione fascicoli di mano regia a carico dei debitori deceduti, irreperibili o per i quali il pignoramento è avvenuto con esito negativo (Delibera del Congresso di Stato n. 13 del 02/07/2004).

In questo modo dal punto di vista contabile i crediti iscritti nel Bilancio Finanziario ed il Fondo Svalutazione Crediti sarebbero adeguati annualmente in base alla scadenza temporale, fermo restando l'operatività del Servizio di Esattoria per le azioni esecutive sui crediti iscritti a ruolo e la titolarità dell'Amministrazione nella riscossione dei crediti stessi fino alla loro prescrizione. I crediti eliminati continuerebbero ad avere evidenza nel Bilancio Economico Patrimoniale in un'apposita voce che verrà aggiornata ogni volta che si verifica la riscossione dei crediti stessi.

Analisi delle procedure e atti normativi

A seguito dell'analisi dei dati e delle informazioni acquisite nel corso dell'attività di verifica, si è appurato che i crediti presi in esame si riferiscono a rapporti commerciali posti in essere da operatori economici che riguardano un arco temporale molto ampio, in alcuni casi esteso anche ad un ventennio.

Al contempo si evidenzia che in tale vasto arco di tempo sono stati adottati diversi interventi normativi in ambito tributario ma anche in settori strettamente legati alla materia (ad esempio in materia societaria e di licenza di esercizio delle attività economiche).



**Segreteria di Stato
Finanze e Bilancio**

Consiglio Grande e Generale
seduta del 24-28 febbraio 2014

Riferimento sulla verifica delle procedure di riscossione dei crediti monofase

L'analisi illustra in sintesi il quadro normativo e regolamentare sia un materia di pagamento dell'imposta sulle importazioni che del sistema di rimborso della stessa e relative procedure.

Le principali norme di riferimento sono la legge n. 40/1972 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei rimborsi dell'imposta sulle importazioni, approvato dal Congresso di Stato nella seduta del 10 dicembre 1990, successivamente sostituito dal Decreto n.163/2004 (attualmente vigente).

In sintesi vengono prese in esame le modalità di applicazione e di riscossione dell'imposta sui beni importati ed i meccanismi e le condizioni del rimborso della stessa qualora i predetti beni vengano riesportati.

Si evidenzia che le disposizioni in materia di rimborso monofase, fino al 2004, erano incentrate sulla procedura cosiddetta dei "concordati monofase": in corso d'anno gli operatori economici che riesportavano i beni usufruivano della sospensione del pagamento dell'imposta sui beni importati mediante il rilascio all'Ufficio Tributario, delle dichiarazioni di debito calcolate sulla base dell'aliquota provvisoria di rimborso; successivamente l'Ufficio Tributario sulla base della denuncia annuale presentata dall'operatore economico (cosiddetto modello "Q"), nella quale l'operatore riepilogava i dati rilevanti ai fini del calcolo del rimborso, definiva il rimborso spettante e l'eventuale conguaglio a debito o a credito dell'operatore.

L'arretrato accumulato dall'Ufficio nella definizione dei concordati monofase ha ritardato la riscossione dei concordati con i saldi a credito.

Con la delibera n. 18 del 14 aprile 2003 il Congresso di Stato ha dato disposizioni in merito al riconoscimento del rimborso dell'imposta sulle importazioni per tutte quelle cessioni poste in essere da operatori sammarinesi nei confronti di ditte italiane segnalate nell'ambito della collaborazione amministrativa italo - sammarinese. Con tale delibera, il Congresso di Stato, stante la necessità di concludere le procedure di liquidazione già avviate e non tenere sospesa l'attività di definizione dei rimborsi monofase, disponeva che in sede di concordato l'Ufficio Tributario riconoscesse il diritto al rimborso qualora non fosse pervenuta apposita segnalazione del Gruppo di Collaborazione Amministrativa di 1° livello.

Il diritto al rimborso veniva invece subordinato al rilascio di apposita fideiussione bancaria nel caso di indagini amministrative o di procedimenti penali dai quali emergessero fondati elementi in ordine alla regolarità delle cessioni effettuate e fino alla conclusione delle medesime indagini. L'Ufficio era tenuto a disconoscere il rimborso qualora al termine del procedimento penale o del decreto di archiviazione fosse accertata la responsabilità penale dell'operatore economico sammarinese.

L'Ufficio revocava il rimborso qualora dagli atti di un procedimento civile o amministrativo emergesse l'irregolarità delle operazioni commerciali poste in essere dall'operatore sammarinese di cui lo stesso doveva avere consapevolezza.

Qualora invece dalle indagini giudiziarie o dai procedimenti penali o dalle verifiche del Gruppo di Collaborazione Amministrativa di 1° livello non fosse dimostrata la corresponsabilità dell'operatore sammarinese l'Ufficio riconosceva il diritto al rimborso.

La medesima delibera disponeva altresì la sospensione delle pratiche di rimborso nel caso in cui dalla collaborazione amministrativa o da indagini giudiziarie emergessero cessioni verso operatori italiani successivamente alla cessazione dell'attività.

A partire dal 2005 entra in vigore il nuovo sistema di rimborso disciplinato dal Decreto n. 163/2004 e successive modifiche. La novità principale di questa normativa è l'autoliquidazione da



parte dell'operatore economico del rimborso monofase calcolato sulla base di una dichiarazione annuale. Le dichiarazioni annuali vengono controllate dall'Ufficio Tributario.

Analisi dei crediti di difficile esigibilità

I controlli sulle denunce annuali monofase (annualmente vengono presentate circa 1400 denunce) si sviluppano mediamente nell'arco dei tre anni successivi alla presentazione, tempi che potrebbero aggravare il rischio di recupero dei crediti, si ritiene necessario prevedere, quale presupposto indispensabile per un'efficiente ed efficace azione amministrativa, il potenziamento e la specializzazione del personale dell'Ufficio.

Si evidenzia che è tutt'ora priva di attuazione la disposizione di cui all'art.9, comma 3° del decreto n.163/2004 che prevede un sistema di accertamento a sorteggio il cui numero viene stabilito per ogni esercizio dal Congresso di Stato.

Si ritiene opportuno attivare anche il sistema di accertamento a sorteggio al fine attuare un più completo e penetrante controllo ad opera dell'Ufficio Tributario sugli operatori economici in aggiunta ai controlli già ad oggi effettuati.

Inoltre sono state effettuate alcune riflessioni in ordine c.d. "visto merci telematico", rilevando che il controllo in via ordinaria "a distanza" non è pienamente confacente all'imposta sulle importazioni e che la previsione della soglia minima di €5.000,00 al di sotto della quale l'operazione commerciale non è sottoposta la visto telematico potrebbe rappresentare terreno fertile per il proliferare di fenomeni distorti. In tale ambito dovrebbe essere rivista l'operatività del "visto merci telematico" al fine di rafforzare i controlli in particolare sulle transazioni commerciali poste in essere dagli operatori economici che possono generare fenomeni distortivi.

A seguito di alcune verifiche a campione, si rileva che i crediti più significativi degli elenchi dei debitori monofase consegnati dalla Segreteria di Stato per le Finanze ai Capi – Gruppo Consiliari, si riferiscono a società che sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della collaborazione amministrativa con l'Italia (in passato dal Gruppo misto di 1° livello ed ora dall'Ufficio Centrale di Collegamento) risultano aver effettuato cessioni nei confronti di operatori italiani in violazione delle norme che regolano l'interscambio italo-sammarinese.

Inoltre, i crediti più significativi si riferiscono altresì agli operatori economici nei confronti dei quali l'On.le Congresso di Stato ha disposto la revoca della licenza d'esercizio sulla base della relazione dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche.

Trattasi di imprese che sono totalmente prive di struttura sia dal punto di vista organizzativo che economico con una gestione formalmente demandata in molti casi a soggetti prestanome nullatenenti che, pur risultando amministratori della società non hanno alcun ruolo nella gestione dell'impresa, gestione che invece è affidata ad amministratori di fatto che rivestono spesso anche il ruolo di soci di maggioranza.

Nei casi di cui sopra l'Ufficio Tributario ha quindi provveduto, a norma di legge, in seguito alla segnalazione da parte dell'Ufficio Centrale di Collegamento e dall'Ufficio di Controllo e



**Segreteria di Stato
Finanze e Bilancio**

Consiglio Grande e Generale
seduta del 24-28 febbraio 2014

Riferimento sulla verifica delle procedure di riscossione dei crediti monofase

Vigilanza sulle Attività Economiche, alla revoca dei rimborsi in precedenza riconosciuti agli operatori economici.

Di fatto l'Ufficio, a distanza di un certo lasso di tempo ovvero al momento in cui viene a conoscenza delle informazioni di cui sopra, ha richiesto all'operatore economico la restituzione del rimborso a suo tempo riconosciuto ed usufruito (anche di importi considerevoli); rimborso che corrisponde all'imposta monofase gravante sui beni a suo tempo importati e il cui pagamento era stato sospeso con il meccanismo delle dichiarazioni di debito. E' evidente che in questi casi il recupero dei crediti è fortemente compromesso.

La normativa di riferimento in materia di riscossione coattiva delle imposte che fino al 2004 veniva effettuata attraverso la procedura sommarissima di mano regia curata e gestita dall'Avvocatura dello Stato, successivamente la Legge n. 70/2004 e successive modifiche ha istituito il Servizio di Esattoria all'interno di Banca Centrale, al quale è stata affidata in via esclusiva la gestione delle riscossioni mediante ruolo di tasse, imposte e tributi, ecc.

Per un'analisi più approfondita delle procedure e delle cartelle esattoriali si rinvia alla relazione della scrivente Segreteria di Stato per le Finanze già presentata al Consiglio Grande e Generale in riferimento all'ordine del giorno del 7 maggio 2013.

Si rileva un diverso approccio e metodologia utilizzati dall'Ufficio impositore e dall'Ente Esattore per l'applicazione delle procedure previste dalle norme e si auspica che venga sviluppato e implementato un più completo scambio di informazioni e dati tra gli Uffici coinvolti, dati e informazioni che devono essere acquisiti e trasmessi sulla base di metodologie uniformi ed omogenee.

Proposte di intervento

Considerato che la certezza, la legalità, l'efficienza e la tempestività dell'azione amministrativa in ambito tributario sono obiettivi imprescindibili dell'azione di Governo tenuto altresì conto della grave e contingente situazione economica del Paese; cche il fattivo coordinamento fra Uffici è un fattore indispensabile per la funzionalità dell'attività amministrativa così come la coerenza dei diversi dati gestiti, il coordinamento delle banche dati e lo sviluppo di una cultura organizzativa che attribuisca pieno valore alle informazioni create e gestite dall'Amministrazione e alla piena collaborazione fra Uffici e Servizi;

si propongono i seguenti interventi per una più efficace azione di recupero dei crediti vantati dall'Erario:

- 1) rafforzare anche sul piano penale le disposizioni volte a garantire la solidità e integrità del capitale sociale, e a rafforzare la tutela delle ragioni dei terzi creditori delle società;
- 2) predisporre, in via prioritaria, il Decreto Delegato previsto dall'art.15, comma 3° della Legge 18 giugno 2008 n. 95, al fine di disciplinare la revoca dei rimborsi all'esportazione, riferiti agli operatori economici segnalati dall'Ufficio Centrale di Collegamento, nei confronti dei quali sussistano precisi e circostanziati indizi che le operazioni poste in essere con operatori economici esterni non siano effettive ovvero



**Segreteria di Stato
Finanze e Bilancio**

Consiglio Grande e Generale
seduta del 24-28 febbraio 2014

Riferimento sulla verifica delle procedure di riscossione dei crediti monofase

- siano state artificiosamente poste in essere per eludere il pagamento di tributi in territorio sammarinese o all'esterno o per ottenere indebiti rimborsi all'esportazione, nonché le relative procedure e modalità di attuazione. Al riguardo questa Segreteria di Stato ritiene di fondamentale importanza l'introduzione di tale norma, seppure non evidenziata dalla Commissione Amministrativa, che preveda una coordinata disciplina in materia di controlli al fine di verificare nei casi di segnalazione ed informazioni di operazioni commerciali irregolari la corresponsabilità dell'operatore economico sammarinese a tutela sia dell'Amministrazione che del sistema economico sammarinese;
- 3) prevedere, al fine di tutelare l'Amministrazione finanziaria in caso di eventuali revoca di rimborsi monofase a seguito di violazioni o anomalie nell'interscambio, per gli operatori che svolgono attività di riesportazione dei beni acquisiti e che operano in settori considerati a "rischio" forme opzionali di garanzie (fideiussione) e predisporre nel contempo un'attività di controllo puntuale nei confronti degli operatori economici che non presentano forme di garanzie;
 - 4) attivare un più completo e penetrante controllo ad opera dell'Ufficio Tributario sugli operatori economici in aggiunta ai controlli già ad oggi effettuati, attraverso l'attuazione del sistema di accertamento previsto all'articolo 9 del Decreto n.163/2004; in aggiunta sarebbe opportuno prevedere l'integrazione di norme di attuazione e dettaglio che meglio definiscano le procedure del predetto accertamento per renderlo più tempestivo ed efficace;
 - 5) introdurre, al fine di rendere il dato finanziario più vicino alla situazione reale, le procedure contabili per addivenire all'eliminazione nel bilancio finanziario dello Stato dei crediti vantati dall'Erario ritenuti, sulla base di elementi circostanziati ed oggettivi, di dubbia e difficile esazione e divenuti perenti agli effetti amministrativi, sensi decorsi i termini di cui all'art. 65 Legge 28/02/1998 n.30, procedendo di conseguenza all'eliminazione dei corrispondenti residui passivi accantonati nel fondo svalutazione crediti nel bilancio finanziario e all'iscrizione dei relativi importi in una apposita voce da istituire nello Stato Patrimoniale; fermo restando la esigibilità del credito da parte dell'Amministrazione e le azioni di recupero da parte dell'Esattoria qualora si verificano mutamenti della situazione accertata;
 - 6) proporre una revisione dell'operatività del c.d. "visto merci telematico" al fine di rafforzare, in sinergia con gli Uffici preposti ai controlli, gli strumenti atti a consentire un controllo mirato sulle transazioni commerciali poste in essere dagli operatori economici che possono generare fenomeni distorsivi, con controlli fisici periodici e sistematici sui settori sensibili. In riferimento all'adeguamento dell'importo minimo previsto (€5.000,00) questa Segreteria di Stato non ritiene, al momento significativo abbassare tale soglia, in quanto le operazioni riferite a fenomeni distorsivi presentano importi più elevati;
 - 7) prevedere in accordo con le forze di polizia un rafforzamento dei controlli sul territorio sui trasporti di merci in particolare in entrata;
 - 8) definire un protocollo operativo che garantisca la coerenza e la univocità dei dati e delle informazioni rispettivamente gestite con la finalità di consolidare e rafforzare la piena collaborazione fra gli uffici e servizi delle UO dei Dipartimenti Finanze ed Economia e del Dipartimento di Esattoria di Banca Centrale;
 - 9) promuovere iniziative per specializzare sempre più il personale già in forza presso l'Ufficio Tributario con particolare riferimento all'avvio di processi formativi e



**Segreteria di Stato
Finanze e Bilancio**

Consiglio Grande e Generale
seduta del 24-28 febbraio 2014

Riferimento sulla verifica delle procedure di riscossione dei crediti monofase

- riorganizzare l'intera struttura nell'ambito del previsto fabbisogno, tenendo conto dei molteplici adempimenti richiesti all'Ufficio e delle importanti riforme approvate e da attuare;
- 10) definire tempestivamente le procedure di concordato tuttora pendenti (circa n. 300 pratiche riferite al periodo antecedente al 2004) ai sensi del Regolamento approvato dal Congresso di Stato nella seduta del 10 dicembre 1990;
 - 11) valutare le attuali scadenze riferite alla riscossione dell'imposta monofase al fine di ridurre i tempi della riscossione stessa.

In conclusione le proposte sopra illustrate mirano ad ottimizzare le condizioni normative ed operative per garantire un'efficace, efficiente ed incisiva gestione dell'azione di recupero dei crediti vantati dall'Erario.